

Diritto Civile

a cura di PIETRO RESCIGNO

con RAFFAELE CATERINA, VINCENZO CUFFARO, PIETRO LAMBERTUCCI,
PIER GIUSEPPE MONATERI e GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI

RESPONSABILITÀ DELLO STATO

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, III SEZIONE, 24 novembre 2011 (in causa C-379/10), pag. 1272.

La responsabilità dello Stato e del giudice per l'esercizio dell'attività giurisdizionale
di ANTONIO LAMORGESE.

MATRIMONIO DELLO STRANIERO

CORTE COSTITUZIONALE, 25 luglio 2011, n. 245, pag. 1280.

CORTE COSTITUZIONALE, 27 luglio 2011, n. 252 (ordinanza), pag. 1281.

Le nozze dell'extracomunitario senza permesso di soggiorno definitivamente (o quasi) "consacrate"
dalla Consulta, di MARIANO ROBLES.

SEPARAZIONE DEI CONIUGI

CASSAZIONE CIVILE, I SEZIONE, 19 marzo 2012, n. 4296, pag. 1288.

Legittimazione del figlio maggiorenne ad intervenire nel giudizio di separazione coniugale dei genitori, di GIANCARLO SAVI.

SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE

CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 27 gennaio 2012, n. 1239, pag. 1294.

VENDITA DI COSE DA TRASPORTARE

CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 16 gennaio 2012, n. 444, pag. 1297.

La denuncia dei vizi "apparenti" nella vendita di cose da trasportare, di ALESSANDRO CIATTI.

RESPONSABILITÀ MEDICA

CASSAZIONE CIVILE, III SEZIONE, 21 luglio 2011, n. 15991, pag. 1299.

Il nesso eziologico nella responsabilità medico-sanitaria tra causalità materiale e causalità giuridica. Osservazioni a margine della travagliata evoluzione giurisprudenziale in tema di concorso tra fattori naturali e umani, di GABRIELE CHIARINI.

OBBLIGAZIONE NATURALE

CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 12 luglio 2011, n. 15301, pag. 1305.

DANNO BIOLOGICO

CASSAZIONE CIVILE, III SEZIONE, 7 giugno 2011, n. 12408, pag. 1307.

I criteri di liquidazione del danno non patrimoniale e le questioni aperte dai recenti orientamenti di legittimità, di DAMIANO SPERA.

FORMA DELLA RATIFICA

CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 7 giugno 2011, n. 12308, pag. 1318.

Ratifica del contratto, di VALERIA FADDA.

ESPROPRIAZIONE

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, 31 maggio 2011, n. 11963, pag. 1323.

Note in tema di occupazione acquisitiva e tutela restitutoria, di GIORGIO RISPOLI.

Rammentiamo finalmente come il termine per la denuncia, o meglio per l'invio di questa, non si trovi testualmente indicato all'art. 1511 c.c. Ciò nonostante, si ritiene concordemente (come fa del resto la decisione in commento) che ci si debba riferire a quello consueto di otto giorni⁹, che, com'è noto, può essere prorogato o abbreviato dalle parti, vertendosi in un'ipotesi di decadenza convenzionale, salvo che in tal modo si renda al compratore eccessivamente difficile l'esercizio del suo diritto (art. 2965 c.c.)¹⁰.


ALESSANDRO CIATTI

RESPONSABILITÀ MEDICA

CASSAZIONE CIVILE, III SEZIONE, 21 luglio 2011, n. 15991 — PREDEN *Presidente* — TRAVAGLINO *Relatore* — RUSSO P.M. (diff.) — C.T. ed altro (avv. Messa) - Casa Generalizia Fatebenefratelli (avv. Arieta).

Responsabilità del medico — Concorso tra fattore umano e naturale — Nesso causale — Causalità materiale — Relazione tra la condotta e l'evento di danno — «Più probabile che non» — Causalità giuridica — Relazione tra l'evento di danno e le conseguenze dannose — Selezione dei pregiudizi risarcibili (Cost. art. 32; C.c. artt. 1218, 1223; C.p. artt. 40, 41).

Qualora la produzione di un evento dannoso (nella specie una gravissima patologia neonatale, concretata in un'invalidità permanente del 100%) possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato non legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale, il giudice, accertata — sul piano della causalità materiale (correttamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno) — l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p., così ascrivendo l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, può poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (correttamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili), al fine di porre a carico dell'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (da intendersi come caso fortuito) (1).

 V. già *Recentissime dalla Cassazione civile* a cura di CARBONE, in *Giur. It.*, 2011, 8-9, 1736.

⁹ F. BOCCHINI, *op. cit.*, 146; CIATTI, *op. cit.*, 393.

¹⁰ C.M. BIANCA, *op. cit.*, 1028.

¹ Pubblicata, tra l'altro, in *Corriere Giur.*, 2011, 12, 1672, con nota di BONA, *La Cassazione rigetta il "modello della causalità proporzionale" con un decalogo impeccabile sulla valutazione de-*

(1) Il nesso eziologico nella responsabilità medico-sanitaria tra causalità materiale e causalità giuridica. Osservazioni a margine della travagliata evoluzione giurisprudenziale in tema di concorso tra fattori naturali e umani

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. La vicenda all'esame della Corte. — 3. Causalità civile e probabilità (statistica, logica e "ri-valutazione" della regola scientifica). — 4. Il rifiuto della «causalità proporzionale in salsa equitativa» e la scissione del giudizio sul nesso eziologico: «causalità materiale» *versus* «causalità giuridica». — 5. L'incertezza sul concorso di cause e i criteri di giudizio della «causalità materiale»: quale sorte per la causalità da «perdita di chance»? — 6. Un «decalogo di quattro regole» per valutare la «causalità giuridica». — 7. Riflessioni conclusive.

1. Premessa.

La decisione in commento¹ affronta un tema significativo e ricorrente in ambito di responsabilità sanitaria: quello della concomitanza tra causa umana e causa naturale. Si tratta, in sostanza, di stabilire se ed in quale misura debba attribuirsi rilievo — ai fini della valutazione della responsabilità e della quantificazione del pregiudizio risarcibile — alla riconducibilità del danno subito dal paziente tanto ad una condotta medica colpevole quanto ad un fattore esterno (per lo più, uno stato patologico pregresso del paziente stesso).

La Cassazione si confronta con l'argomento in un'articolata sentenza, finanche troppo circostanziata per un ordinamento di *civil law* estraneo allo *stare decisis*, nell'intento — solo parzialmente realizzato — di "promulgare" linee guida precise e dettagliate per il giudizio sulla concausalità, in dichiarato e ponderato dissenso dall'interpretazione offerta soltanto due anni prima dalla medesima Sezione².

2. La vicenda all'esame della Corte.

Due genitori — in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio — avevano citato in giudizio una nota azienda ospedaliera romana, alla quale avevano chiesto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una prolungata sofferenza fetale del minore, determinata (anche) dalla mancata adozione di pratiche rianimatorie efficaci, che aveva comportato un'invalidità permanente totale del bambino.

In primo grado, nella contumacia del convenuto, la domanda era stata accolta con il riconoscimento di un ingente risarcimento tanto al minore (euro 1.473.592) quanto ai genitori in proprio (euro 100.970). Proposta impugnazione dall'ente ospedaliero, la sentenza era stata confermata anche in sede di appello.

La Cassazione — formulando il principio di cui alla massima — ha accolto il ricorso avanzato dal soccombente per omessa valutazione dell'eventuale, possibile, incidenza dello stato di salute intrauterino del neonato sulle conseguenze dannose risentite dopo la nascita in

gli stati progressi. Alle riflessioni di tale autore, invero, la Corte sembra avere generosamente attinto (v. la successiva nota 12).

² Cass., Sez. III, 16 gennaio 2009, n. 975, in *Foro It.*, 2010, 3, I, c. 994 (con nota di TASSONE, *Concorso di condotta illecita e fattore naturale: frazionamento della responsabilità*), sui cui si tornerà *infra*.

seguito alla condotta colpevole dei sanitari. In sostanza, confermato il corretto e definitivo accertamento in sede di merito della c.d. «causalità materiale» (intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno), la suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando il processo in sede di appello al fine di scrutinare adeguatamente il profilo, ritenuto obliterato, della c.d. «causalità giuridica» (intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze pregiudizievole da risarcire).

3. Causalità civile e probabilità (statistica, logica e "ri-valutazione" della regola scientifica).

Può dirsi ormai acquisita la consapevolezza dell'intensibilità al settore civile della regola di giudizio elaborata dalle Sezioni unite penali in tema di causalità, che postula un «elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica» al fine di pervenire ad un giudizio di condanna³. La decisione che si annota, nel richiamare alcuni conformi precedenti⁴, riafferma condivisibilmente che l'illecito civile e quello penale hanno strutture e funzioni distinte, il che impone di adottare un diverso criterio di analisi della causalità materiale, vale a dire quello della probabilità relativa o, come si suol definirlo, del «più probabile che non».

Sottolinea altresì la sentenza in commento che siffatto criterio non possa ridursi «*ipso facto* alla aberrante regola del 50% *plus unum*», dovendo esso di contro venire rettammente inteso «come analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo (nella sua dimensione di "unicità" non ripetibile), della singola vicenda di danno, della singola condotta causalmente efficiente alla produzione dell'evento, tutte a loro volta permeate di una non ripetibile unicità», con l'ulteriore precisazione che «la conseguente svalutazione della regola statistica e sovente di quella scientifica non appare un metagiuridico cedimento ad ideali aneliti riparatori cui dar respiro *tout court* in seno al processo, quanto piuttosto una attenta valorizzazione e valutazione della specificità del caso concreto». Dunque, la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica imporrebbe la compiuta valutazione dell'«evidenza del probabile», giacché il giudice dovrebbe, «secondo il suo prudente apprezzamento

che trova la sua fonte nella disposizione di legge di cui all'art. 116 c.p.c., valutare la complessiva evidenza probatoria del caso concreto e addivenire, all'esito di tale giudizio comparativo, alla più corretta delle soluzioni possibili, pur nella non confortante consapevolezza della natura di malinconico ossimoro del sintagma "accertamento del nesso causale", la cui "incertezza" trova una assai felice rappresentazione nel verso virgiliano *felix qui potuit rerum cognoscere causa[m]*»⁵.

Ora, è innegabile che la probabilità statistico-scientifica (detta anche "quantitativa" o "pascaliana") possa sovente risultare inidonea a cogliere la composita peculiarità della concreta fattispecie *sub iudice*. Ciò nondimeno, il necessario ricorso alla probabilità logica (o "baconiana" o ancora "aristotelica") non può prescindere dalla previa identificazione di un criterio statistico — che, data l'inevitabile complessità delle vicende di responsabilità medico-sanitaria, deve poggiare su basi scientifiche — dal quale muovere per formulare eventuali ed ulteriori speculazioni argomentative⁶.

La valutazione in termini di probabilità logica, pertanto, non rappresenta altro che il rinnovato giudizio che la probabilità statistica è destinata a ricevere nell'ambito del complessivo assetto probatorio acquisito al processo. Piuttosto che di "svalutazione" della regola scientifica, dunque, sarebbe opportuno discorrere di una sua "ri-valutazione" (o, se si vuole, della sua valutazione logica), giacché non si tratta di prescindere, bensì di collocarla nel contesto che processualmente le compete, vale a dire quello istruttorio, al fine di effettuarne una debita ponderazione⁷.

Non è un caso, del resto, se lo stesso estensore della pronuncia che si annota ebbe a precisare in altra sede che «la valutazione del nesso di causalità giuridica [...] va compiuta secondo criteri a) di probabilità scientifica, ove questi risultino esaustivi; b) di logica, se appare non praticabile (o insufficientemente praticabile) il ricorso a leggi scientifiche di copertura»⁸. In definitiva, dunque, l'affermata prevalenza della probabilità logica sulla probabilità scientifica si risolve nella riconferma del principio espresso dal tratteggio quanto icastico brocardo *iudex peritus peritorum est*⁹, che rammenta la non vincolatività delle deduzioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio per il giudice, «essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche conclu-

³ Si fa naturalmente riferimento a Cass. pen., Sez. un., 10 luglio 2002, n. 30328, tra l'altro in *Danno e Resp.*, 2003, 195, secondo la quale «l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell'omissione dell'agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, comportano l'esito assolutorio del giudizio».

⁴ Cass., Sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21619, in *Resp. Civ. e Prev.*, 2008, 2, 323; Id., Sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576, in *Vita Notar.*, 2008, 2, 839; nonché, nella sostanza, Id., Sez. III, 4 marzo 2004, n. 4400, in *Giust. Civ.*, 2005, 9, I, 2115. L'assunto è stato ribadito, da ultimo, anche da Cass., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27000, in www.personaedanno.it.

⁵ Così, letteralmente, la sentenza in commento, nell'*incipit* della trattazione unitaria dei motivi di ricorso.

⁶ Cfr., in tema, Nocco, *Causalità: dalla probabilità logica (nuovamente) alla probabilità statistica, la Cassazione civile fa retromarcia*, in *Danno e Resp.*, 2006, 12, 1240: «È chiaro che, verosimilmente, i casi in cui la "probabilità scientifica" darà

risultati "esaustivi" non dovrebbero essere così frequenti, sicché la verifica conformemente ai dettami della "logica aristotelica" dovrebbe continuare ad essere operata — e richiesta in sede di legittimità — nella maggior parte dei casi».

⁷ V., del resto, BONA, *op. cit.*, 1686, secondo il quale «i giudici di legittimità [...] non intendono affatto marginalizzare gli apporti forniti dai consulenti tecnici, dalla scienza/letteratura medica e dalle statistiche; molto più semplicemente la Cassazione ha inteso ricordare ai giudici del merito che nel modello della "probabilità logica" l'indagine sul nesso di causa deve tenere conto di tutte le evidenze processuali emerse nel caso concreto e non può giocarsi interamente sulla base delle indicazioni percentuali o sulle altre formule espresse dai consulenti [...]».

⁸ Così Cass., Sez. III, 18 aprile 2005, n. 7997, in *Dir. e Giust.*, 2005, 27, 25.

⁹ Sul quale cfr., da ultimo, Cass., Sez. III, 11 giugno 2009, n. 13530, in *Resp. Civ. e Prev.*, 2009, 9, 1779; v. anche Id., Sez. III, 18 novembre 1997, n. 11440, in *Giust. Civ. Mass.*, 1997, 11, 2206.

sioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio acquisito»¹⁰.

Tanto ciò vero che, nel cimentarsi con una esemplificazione significativa dell'irriducibilità del criterio probabilistico all'«aberrante regola del 50% *plus unum*», la Cassazione illustra come, «se, in tema di danni da trasfusione di sangue infetto, le possibili concause appaiono plurime e quantificabili in misura di dieci, ciascuna con un'incidenza probabilistica pari al 3%, mentre la trasfusione attinge al grado di probabilità pari al 40%, non per questo la domanda risarcitoria sarà per ciò solo rigettata».

In disparte l'evidente refuso, giacché le percentuali assommate non identificano il 100% delle possibilità eziologiche, il senso dell'affermazione è chiaro: laddove sia da riconoscere un rilievo decisamente preminente ad un antecedente causale rispetto ai restanti (i quali, pur molteplici, non assurgano a dignità tale da essere presi seriamente in considerazione), il giudice ben può lasciarsi persuadere da tale preponderanza — ancorché non assoluta in termini strettamente numerici — e addivenire ad un giudizio (logico) di segno positivo in ordine alla sussistenza del nesso eziologico¹¹. Ma tale valutazione si fonda, per l'appunto, su una regola scientifico-statistica, la quale ne esce quindi tutt'altro che svilita.

4. Il rifiuto della «causalità proporzionale in salsa equitativa» e la scissione del giudizio sul nesso eziologico: «causalità materiale» versus «causalità giuridica».

L'iter argomentativo della Corte prosegue prendendo apertamente le distanze dal menzionato precedente di Cass., n. 975/2009.

L'ente ricorrente, in effetti, aveva invocato la cassazione della sentenza d'appello per non avere questa considerato la concorrente efficienza causale dell'antecedente costituito dalla pregressa condizione del paziente ai fini della ricostruzione del nesso tra il fatto e l'evento di danno. In conformità al *dictum* del 2009, invero, si rivendicava la necessità di scindere il rilievo eziologico della causa naturale (lo stato di salute del neonato) da quello della causa umana (la condotta colpevole dei sanitari), procedendo alla specifica identificazione della parte di danno rapportabile all'una o all'altra, eventualmente con criterio equitativo, con conseguente graduazione o riduzione proporzionale dell'obbligo risarcitorio.

La decisione in commento reputa, tuttavia, di non poter dare continuità a tale orientamento, rifuggendo dal modello di causalità equitativo-proporzionale¹² ivi prospettato e tornando a confermare la linea interpretativa già dominante nella giurisprudenza di legittimità¹³. Non viene condivisa, in particolare, la trasposizione (operata da Cass., n. 975/2009) dell'eventuale rilevanza degli stati pregressi del danneggiato (a valenza concausale) dall'ambito dell'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze risarcibili — riconducibile all'alveo della «causalità giuridica» (artt. 1223 e segg. c.c.) — alla precedente fase dell'accertamento del nesso di «causalità materiale» tra condotta addebitata ai sanitari ed evento di danno. Si esclude, dunque, che al giudice del merito sia riservata la possibilità, già nella fase dell'accertamento del «primo nesso di causa»¹⁴, di procedere equitativamente, ex art. 1226 c.c., alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause e alla specifica identificazione della parte di danno rapportabile a ciascuna di esse.

Ciò, sulla base di un duplice ordine di argomentazioni, fondate rispettivamente sul profilo morfologico e su quello funzionale della causalità civile. Sotto il primo profilo (morfologico), afferma la Corte, il giudizio sul nesso di causalità materiale deve ritenersi limitato alla sua sussistenza o insussistenza: *tertium non datur*, tantomeno in via equitativa¹⁵. Quanto al secondo profilo (funzionale), l'applicazione di una logica valutativa fondata sull'*aequitas* darebbe luogo ad «inestricabili difficoltà di gestione dei territori di «causalità incerta»», dovute all'«inquinamento» tra la valutazione «a monte» sulla sussistenza del nesso causale e la selezione «a valle» dei pregiudizi risarcibili, nonché alla conseguente traslazione di eventuali incertezze sul *quantum debeatur* sul piano (logicamente e cronologicamente preesistente) dell'*an debeatur*.

Dunque, la Cassazione ritiene che sia insostenibile sul piano della «causalità materiale» un frazionamento del rapporto eziologico tra la condotta illecita (o il comportamento inadempiente) e l'evento di danno, il che risulterebbe confermato dalle previsioni di cui agli artt. 1227 e 2055 c.c., i quali attribuiscono rilievo esclusivamente al concorso tra cause imputabili a più soggetti (così come, in diritto penale, l'art. 62, n. 5, c.p. riconosce una forma attenuata di responsabilità nella sola ipotesi di concausa dolosa riconducibile al soggetto passivo del reato).

¹⁰ Cass., Sez. I, 20 luglio 2001, n. 9922, in *Riv. It. medicina legale*, 2002, 204.

¹¹ Il che è d'altronde in linea con la constatazione — sin qui più volte rammentata — che il criterio civilistico di accertamento del nesso causale è quello della «probabilità relativa», vale a dire quello secondo cui deve essere valorizzato l'antecedente connotato da incidenza causale maggiormente probabile rispetto a quella degli altri antecedenti pur ipotizzabili (questo essendo, in definitiva, il senso anche letterale del criterio «più probabile che non»).

¹² In adesione a una dottrina definita dalla stessa Corte «recente quanto acuta» (BONA, «Più probabile che non» e «concause naturali»: se, quando ed in quale misura possono rilevare gli stati patologici pregressi della vittima, in *Corriere Giur.*, 2009, 12, 1657).

¹³ Per tutte, v. Cass., 16 febbraio 2001, n. 2335, in *Resp. Civ. e Prev.*, 2001, 580, a mente della quale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., «qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il

comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo in tal caso operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile».

¹⁴ Così la pronuncia in commento.

¹⁵ Lo si leggeva già, pressoché letteralmente, in BONA, «Più probabile che non» e «concause naturali», cit., 1664.

La questione della rilevanza delle concause andrebbe allora — ad avviso della suprema Corte — trasferita nella diversa dimensione della «causalità giuridica»: una volta accertata la sussistenza del nesso di «causalità materiale» tra il fatto e l'evento, la rilevanza degli eventuali stati patologici pregressi dovrebbe essere vagliata in sede di determinazione del danno risarcibile *ex art.* 1223 e segg. c.c. In sostanza, dopo aver ascrivito probabilisticamente al medico la responsabilità della determinazione dell'evento sul piano della «causalità materiale», al giudice sarebbe rimesso il potere-dovere di tracciare i limiti della responsabilità così accertata, scerverando tra le conseguenze pregiudizievoli quelle direttamente riconducibili al fatto lesivo (e, per ciò stesso, effettivamente risarcibili), da quelle generate dalla concausa naturale o dallo stato di salute pregresso del paziente (in quanto tali, irrisarcibili). E, nel compiere siffatta operazione, non resterebbe precluso il ricorso allo strumento della liquidazione equitativa *ex art.* 1226 c.c., sulla base del confronto fra le condizioni del danneggiato precedenti l'illecito, quelle successive alla lesione e quelle che si sarebbero verificate se non fosse intervenuto l'evento dannoso¹⁶.

5. *L'incertezza sul concorso di cause e i criteri di giudizio della «causalità materiale»: quale sorte per la causalità da «perdita di chance»?*

Come sin qui illustrato, la pronuncia muove dal presupposto che l'incertezza sul rilievo concausale del fattore umano e del fattore naturale conduca ad un interrogativo che non può essere risolto tramite il ricorso ad un modello di responsabilità proporzionale, bensì è destinato a trovare risposta nel solo senso della sussistenza ovvero dell'insussistenza del nesso causale. Più precisamente: «Laddove la condotta sia idonea alla determinazione (anche solo parziale) dell'evento pregiudizievole lamentato (il mancato raggiungimento del risultato esigibile nel caso concreto), e si prospetti una

questione circa l'incidenza di una causa naturale, non possono che aversi due alternative: o è certo che il fattore naturale sia tale da escludere del tutto il nesso di causa, oppure si deve ritenere che il danneggiante/debitore non abbia fornito la prova della causa non imputabile, con conseguente riconducibilità, in termini di responsabilità *tout court*, della lesione della salute o della vita alla condotta colpevole»¹⁷.

Se, dunque, il nesso di «causalità materiale ordinaria» deve dirsi sussistente quando appaia logicamente probabile che la condotta abbia cagionato l'evento dannoso e, per converso, non vi sia certezza sulla valenza assorbente dei pur riscontrati fattori concausali, andrebbe rimeditato (e ridimensionato) il ruolo da riconoscere alla causalità da perdita di *chance*, la cui teorica — pur non approfondita *ex professo* dalla sentenza in discussione — viene tuttavia riconfermata in *obiter*¹⁸. Nel richiamare, infatti, il precedente di Cass., n. 21619/2007¹⁹, la Corte ribadisce la duplice dimensione di analisi della causalità civile: da un lato, la causalità «ordinaria», che obbedisce alla menzionata regola della «probabilità relativa» o del «più probabile che non»; da altro lato, la causalità da perdita di *chance*, attestata sul versante della mera possibilità di conseguire un risultato terapeutico diverso da quello effettivamente realizzatosi²⁰.

Sennonché, si accentua la sensazione (non necessariamente sgradevole) che, attraverso la causalità da perdita di *chance*, si pervenga indirettamente ad un'«attuazione» del criterio probabilistico che governa la causalità civile²¹, giacché è fisiologico — allorché il giudizio eziologico non sia in grado di raggiungere il grado della probabilità logico-statistica idoneo ad integrare il criterio del «più probabile che non» — che il giudice «discenda»²² ad esaminare la vicenda nella diversa ottica della perdita di *chance* (sempre che la parte glielo abbia chiesto, beninteso)²³.

¹⁶ La quantificazione delle conseguenze dannose — ad avviso della Corte — postula la determinazione delle «differenze in negativo che il fatto lesivo [...] abbia cagionato in capo alla vittima, tenuto conto delle sue condizioni precedenti all'evento pregiudizievole e degli stati in cui si sarebbe venuto a trovare se l'evento in parola non fosse intervenuto». Come altrove osservato, del resto, «le conseguenze dell'atto medico debbono misurarsi con la complessiva situazione clinica di chi lo sopporta», sì che la liquidazione — fisiologicamente equitativa — del danno alla salute non può prescindere dalla «determinazione di un «valore assoluto» di variazione dell'integrità psico-fisica» (sia consentito il rinvio a CHIARINI, *Il medico (ir)responsabile e il paziente (dis)informato. Note in tema di danno risarcibile per intervento terapeutico eseguito in difetto di consenso*, in *Giur. It.*, 2001, 4, 823 e seg.).

¹⁷ Ciò, ad avviso della Cassazione, tanto se si verta in ipotesi di responsabilità contrattuale, quanto se si tratti di responsabilità aquiliana, ferma la diversa ripartizione degli oneri probatori nelle due fattispecie.

¹⁸ Diversamente da quanto preconizzava Nocco, *op. cit.*, 1241.

¹⁹ Cass., Sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21619, in *Resp. Civ. e Prev.*, 2008, 2, 323 (estesa dallo stesso TRAVAGLINO).

²⁰ Com'è noto, secondo la dottrina assertiva della responsabilità per la perdita di *chances* di guarigione o di sopravvivenza (inaugurata nel settore della responsabilità sanitaria da Cass., Sez. III, 4 marzo 2004, n. 4400, cit.), in una situazione in cui è certo che il medico abbia dato alla patologia sottopostagli una

risposta errata o in ogni caso inadeguata, quand'anche non possa sostenersi che tale condotta abbia determinato la morte o il peggioramento clinico del paziente, è comunque possibile affermare che questi ha perso, per effetto di tale inadempimento, delle *chances* — che statisticamente aveva — di conseguire un risultato favorevole. La *chance* rappresenterebbe, dunque, un'entità a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettiva di autonoma valutazione, onde la sua perdita (*id est*: la perdita della possibilità di ottenere il risultato utile) configurerebbe un danno concreto ed attuale, che andrebbe commisurato non già alla perdita del risultato stesso, ma all'effettiva possibilità di conseguirlo.

²¹ *Contra*, BONA, *La Cassazione rigetta il «modello della causalità proporzionale»*, cit., 1696 e seg., secondo il quale la dottrina della «*loss of chance*» non si risolve in una «*relaxed causation*», benché sia indubitabile «che generalmente l'attore sarà sospinto a presentare «in via principale» il suo caso in termini di lesione della salute o di causazione del decesso, solo «in via subordinata» prospettandolo a livello di «privazione di *chance*»».

²² È proprio Cass., Sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21619, cit., che discorre di una «scala discendente» tra le due dimensioni di analisi.

²³ Sarebbe interessante domandarsi (lo fa MORTO, *Un grande equivoco. La traslazione della «possibilità» [o «probabilità»] dal contenuto della perdita di chance di guarigione o di sopravvivenza ai criteri valutativi del rapporto di causalità*, in *Resp. Civ. e Prev.*, 2011, 10, 2046 e segg.) quale sia la regola da

Ciò *a fortiori* se dovesse infine prevalere la tesi della sostanziale omogeneità delle azioni risarcitorie fondate, rispettivamente, sulla «causalità ordinaria» e sulla causalità da perdita di *chance*, che andrebbero considerate in tale prospettiva come «gradazioni di una stessa affermazione di pregiudizio»²⁴. Sotto questo profilo, infatti, la domanda di risarcimento del danno per la perdita della salute e quella di risarcimento per la perdita di *chance* non andrebbero (più) considerate come «ontologicamente distinte»²⁵, con la conseguenza che la «trasmutazione»²⁶ conseguente alla proposizione di quest'ultima in corso di processo non configurerebbe *mutatio* — bensì semplice *emendatio* — libelli.²⁷

In ogni caso, sembra indubitabile che, per dirsi risarcibile, la *chance* perduta (di guarigione o di sopravvivenza) debba superare la soglia minima di gravità, funzionale a dar accesso alla risarcibilità del danno non patrimoniale, secondo il principio di «offensività» condivisibilmente predicato dalle Sezioni unite nel 2008²⁸.

6. Un «decalogo di quattro regole» per valutare la «causalità giuridica».

Come anticipato in premessa, la Corte si cimenta con l'enucleazione di puntuali regole operative per disciplinare — sul piano della «causalità giuridica» — il trattamento del concorso tra fattore umano e fattore naturale. Punto di partenza della riflessione è la netta differenziazione tra due situazioni ritenute tra loro eterogenee: da un lato, quella in cui il danneggiato risulti portatore di una mera «predisposizione», ovvero di uno «stato di vulnerabilità», inidoneo a modificarsi con certezza in senso patologico invalidante (nel qual caso il giudice non dovrebbe procedere ad alcuna diminuzione del *quantum debeatur*); dall'altro lato, quella in cui il danneggiato presenti, già prima dell'evento dannoso, una reale e conclamata patologia tale da rendere probabile che le conseguenze dell'evento configurino mero aggravamento dello stato patologico pregresso (nel qual caso, la riduzione del *quantum* risarcitorio potrebbe ritenersi astrattamente legittima, benché non automatica).

Si addivene, così, ad una esemplificazione assertivamente esaustiva, con la formulazione di quattro ipotesi concrete (le quali concreterebbero, secondo la stessa dottrina dalla quale esse sono state dichiaratamente

mutate, un «decalogo impeccabile»²⁹) e del rispettivo trattamento risarcitorio, così illustrate:

a) il danneggiato, già affetto da una patologia invalidante, subisce un'ulteriore lesione delle sue condizioni di salute: in questo caso, il danno risarcibile dovrebbe essere determinato considerando il «valore assoluto»³⁰ di diminuzione dell'integrità psicofisica del paziente, alla luce della situazione che si sarebbe determinata se non fosse intervenuto il fatto lesivo;

b) il danneggiato, affetto da una patologia non invalidante, subisce una menomazione della sua salute con conseguenze invalidanti: in tal caso, fino a prova contraria, lo stato pregresso dovrebbe restare irrilevante;

c) il danneggiato, già affetto da una patologia incapace di condurlo a morte, decede in conseguenza dell'intervento medico: in questo caso, lo stato di invalidità pregresso non dovrebbe rilevare in ordine ai danni risarcibili *iure proprio* ai congiunti, mentre potrebbe condurre ad una riduzione quantitativa dei pregiudizi risarcibili *iure successionis* (qualora il danneggiante fornisca la prova che la morte sia stata cagionata anche dal pregresso stato di invalidità);

d) il danneggiato, già in condizioni invalidanti di per sé idonee a produrre esiti mortali, decede a seguito dell'intervento: in tal caso, i danni risarcibili *iure proprio* ai congiunti potrebbero essere ridimensionati in considerazione del verosimile arco temporale in cui essi avrebbero potuto ancora godere, sul piano affettivo e su quello economico, del rapporto con il soggetto anzitempo deceduto.

7. Riflessioni conclusive.

L'obiettivo perseguito dalla sentenza in commento è agevolmente comprensibile e può essere condiviso. Si intende negare la possibilità che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza concausale di un fattore naturale, il giudice del merito addivenga *ipso facto* al frazionamento della responsabilità e al conseguente, costante e proporzionale ridimensionamento del *quantum* risarcitorio.

Nondimeno, le indicazioni operative fornite dalla Corte non sembrano raggiungere l'ambizioso esito propostosi, vale a dire quello di risolvere ogni e qualsivoglia problema interpretativo che possa presentarsi in tema di concorrenza causale nella responsabilità medica, nel cui ambito è «fisiologico» ipotizzare che il-

utilizzare per valutare il nesso causale nella responsabilità da perdita di *chance*: se quella della certezza ovvero — più coerentemente — della probabilità relativa, nel quale ultimo caso, tuttavia, dovrebbe ragionarsi in termini, per così dire, di probabilità al quadrato, trattandosi di valutare le probabilità di perdere una (o più) probabilità. Invero, la teorica della perdita di *chance* sconta l'evidente equivoco di aver trasformato in un diritto (violabile e quindi risarcibile) quel che nella dimensione ordinaria di analisi della causalità civile rappresenta soltanto un criterio di valutazione del nesso eziologico.

²⁴ Così Cass., Sez. III, 14 giugno 2011, 12961, in *Resp. Civ. e Prev.*, 2011, 10, 2039, sulla scia di Id., Sez. III, 16 gennaio 2009, n. 975, cit.

²⁵ Come invece aveva imposto Cass., Sez. III, 4 marzo 2004, n. 4400, cit. (ribadisce l'ontologica diversità tra le due domande MORTO, *op. cit.*, 2060).

²⁶ Il termine è utilizzato dalla stessa sentenza in commento.

²⁷ Si mostra d'accordo con tale soluzione BONA, *La Cassa-*

zione rigetta il "modello della causalità proporzionale", cit., 1698 e seg., benché non argomenti tale posizione, invero poco compatibile con l'impostazione del problema causale da questo autore adottata (ed apprezzata dalla decisione che si annota).

²⁸ È appena il caso di rammentare che, secondo Cass., Sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Giust. Civ.*, 2009, I, 913, il danno non patrimoniale è risarcibile a condizione che, tra l'altro, il fatto illecito abbia violato in modo grave un diritto costituzionalmente tutelato (*contra*, MORTO, *op. cit.*, 2058, che discorre del danno da perdita di *chance* — di sopravvivenza o di guarigione — in ambito di responsabilità medica come di un pregiudizio di natura patrimoniale, quando invece sembra perspicuo che si tratti di danno non patrimoniale [cfr., in proposito, CHINDEMI, *Il danno da perdita di chance*, Milano, 2010, 156 e segg.]).

²⁹ BONA, *La Cassazione rigetta il "modello della causalità proporzionale"*, cit., 1679.

³⁰ V. *supra*, nota 16.

danno si innesti su una situazione patologica già presente³¹, poiché altrimenti non si giustificerebbe l'intervento sanitario.

Innanzitutto, bisognerebbe domandarsi fino a che punto l'esemplificazione di cui al paragrafo che precede contempli ipotesi di vero e proprio concorso tra causa umana e causa naturale. Le fattispecie paventate, infatti, richiamano l'idea della mera coesistenza tra stato patologico pregresso e condotta colpevole umana, piuttosto che della loro interazione funzionale idonea, per effetto delle reciproche influenze, a determinare un evento dannoso unitario³².

Inoltre, la *summa divisio* prospettata distingue sostanzialmente il caso in cui la situazione pregressa del danneggiato sia in grado di produrre un *vulnus* alla sua salute da quello in cui non lo sia. Ora, vale la pena di rilevare che molto spesso uno stato patologico è destinato — prima o poi — a degenerare e cagionare così effetti invalidanti, più o meno gravi, che l'atto medico sarebbe invero deputato a scongiurare impedendo la progressione della malattia. Sì che l'attitudine dello stato pregresso del paziente a tradursi in menomazione psicofisica si rivela un parametro assai poco affidabile.

In ogni caso, ed *a fortiori*, il dubbio amletico sull'incidenza causale della patologia preesistente è destinato a permanere integro e pressante, benché abilmente spostato dal piano della «causalità materiale» a quello della «causalità giuridica». In sostanza, resterà sempre arduo discernere se e quanto la ridetta patologia fosse in grado di produrre un effetto invalidante o di condurre il paziente a morte. Competerà, pertanto, alla discrezionalità del giudice di merito ponderare l'opportunità di un ridimensionamento del *quantum* risarcitorio, ancorché la Cassazione imponga di effettuare tale valutazione in sede di giudizio sulla «causalità giuridica» e non su quella «materiale».

Se, dunque, può ricevere apprezzamento la negazione — insita nel percorso argomentativo tracciato dalla Corte — dell'automatica necessità di ridurre il risarcimento dovuto in ogni ipotesi di causalità incerta (divenendo la riduzione una mera eventualità sul piano

della liquidazione), non sembra che tale opzione ermeneutica possa assicurare i «notevoli vantaggi in termini di efficienza sotto il profilo dei costi transattivi imposti dal processo» auspicati dalla Cassazione³³ ed il conseguente effetto deflattivo sul contenzioso. Pare, infatti, che l'inevitabile incertezza correlata alla persistente necessità di valutare l'interazione tra fattore naturale e fattore umano ai fini della quantificazione del danno (quantunque traslata in seno alla «causalità giuridica») continuerà a suscitare contestazioni non meno numerose ed articolate di quelle che solleverebbe l'accoglimento del principio di proporzionalità puro sulla «causalità materiale» (propugnato da Cass., n. 975/2009).

Non è un caso, del resto, se la sentenza in commento — lungi dal respingere le doglianze della casa di cura, mettendo così a tacere ogni contestazione sulla concorrente incidenza dello stato pregresso del paziente ed indirettamente scoraggiando difese più o meno pretestuose — ha rinviato la causa al giudice del merito, prescrivendogli proprio di ragionare meglio sull'opportunità di ridimensionare il risarcimento, già liquidato per l'intero. Ne esce, dunque, sostanzialmente confermata la possibilità di una ripartizione proporzionale delle conseguenze risarcitorie, tutt'altro che idonea a disincentivare la litigiosità delle parti³⁴, con buona pace dell'intento deflattivo perseguito.

La netta dicotomia tra «causalità materiale» e «causalità giuridica» (ri)afferzata dalla Corte, peraltro, sembra nient'affatto in linea con la consapevolezza — pur esplicitamente rammentata in motivazione — dell'insufficienza di un'analisi sul nesso di causalità c.d. «materiale» di tipo meramente fattuale, come neutro giudizio sullo svolgimento fenomenologico degli accadimenti, costituendo invece tale analisi «sempre ed anche vicenda «giuridica», cioè questione anche di diritto, e, più precisamente, vero e proprio ragionamento probatorio sui fatti, allegati e non, dimostrati e non, tanto da discorrersi ormai di «inarrestabile giuridicizzazione del nesso di causalità materiale»³⁵. Il che pare tanto più vero in ipotesi di causalità omissiva, la quale

³¹ Fatta eccezione, probabilmente, per gli interventi di chirurgia estetica, là dove risulta sovente difficile identificare la sussistenza di uno stato di malattia. Cfr. da ultimo, in tema, PINCHI-FOCARDI-NORBELLI, *Deontologia ed etica in chirurgia plastica: una analisi comparativa*, in *Riv. It. medicina legale*, 2010, 6, 903. In giurisprudenza, v. Cass. pen., Sez. IV, 8 maggio 2008, n. 32423, in *Rass. Dir. Farm.*, 2009, 2, 294, che ha sottolineato il ruolo del c.d. «consenso informato» «soprattutto nel caso di trattamenti che non sono diretti a contrastare una patologia ma a finalità esclusivamente estetiche che si esauriscono dunque in trattamenti non necessari se non superflui» (corsivo aggiunto).

³² Lo rileva condivisibilmente MROTTO, *La Cassazione torna sul concorso di cause umane e cause naturali e butta il bambino con l'acqua sporca*, in *Resp. Civ. e Prev.*, 2011, 12, 2505 e segg.

³³ La pronuncia in commento reputa, infatti, che, quando «un netto confine tra lecito ed illecito sul piano della causalità materiale attinge ad elevati gradi di certezza del giudizio risarcitorio, evitandone «zone grigie» entro le quali la responsabilità oscilla in varia misura percentuale», si riduce il rischio di difese pretestuose e di eccessiva libertà da parte dei giudici nell'uso dello strumento equitativo. «Sul piano fenomenologico, difatti» — prosegue la Corte — «in ogni vicenda di danno ricorreranno inevitabilmente circostanze naturali e non imputabili, variabili indipendenti destinate ad influenzare anche non marginalmente la determinazione del *quantum* risarcitorio — luoghi, tempi,

qualità e caratteristiche di persone e cose — così che il dischiudere l'uscio del principio di proporzionalità trasmuterebbe ben presto nella ricerca di quelle circostanze via via modellata secondo un più o meno elevato grado di facilità nell'individuare, circoscriverle, descriverne la portata e farle valere con successo in giudizio, con il rischio di rendere quest'ultimo sempre più complesso e dispendioso». Tali osservazioni invero non convincono, giacché il principio di proporzionalità non viene rinnegato dalla sentenza in commento, ma soltanto trasferito dal giudizio sulla «causalità materiale» al giudizio sulla «causalità giuridica», sì che i rischi delineati permangono inalterati, come meglio illustrato nel prosieguo del testo.

³⁴ Come rilevava ROSSETTI, *Post nubila phoebeus, ovvero gli effetti concreti della sentenza delle Sezioni Unite n. 26972 del 2008 in tema di danno non patrimoniale*, in *Giust. Civ.*, 2009, 952, «quando le parti non possono formulare alcun serio pronostico sulla decisione del giudice sono più inclini a rifiutare proposte transattive».

³⁵ L'espressione «inarrestabile giuridicizzazione del nesso di causalità materiale» è di NOCCO, *op. cit.*, 1243, il quale ha adeguatamente messo in luce che «le tendenze giurisprudenziali e dottrinali degli ultimi anni hanno teso a scolorire i confini fra causalità materiale e giuridica», notando altresì che l'impostazione affermatasi «fa assomigliare sempre più la causalità materiale alla causalità giuridica, in cui l'oggetto dell'accertamento

non può mai essere di ordine esclusivamente materiale, giacché *ex nihilo nihil fit* ed il giudizio sul nesso causale si risolve, in tali casi, in un'indagine sul rapporto tra l'evento lesivo e la norma comportamentale che avrebbe imposto al danneggiante di attivarsi per evitarlo³⁶.

Si tratta, invero, di prendere atto che non è dato *tertium* tra due scelte: o si fa intera applicazione di un principio di «causalità pura», alla luce del quale la responsabilità sussiste o non sussiste, perciò si deve risarcire tutto o non si deve risarcire niente (secondo la ormai nota regola dell'*all-or-nothing*); oppure, si decide di stemperare siffatto modello, tanto rigido quanto iniquo³⁷, optando per un'allocatione degli oneri commisurata all'incidenza causale dei fattori riconducibili, rispettivamente, al danneggiante e al danneggiato.

Se, come appare chiaro dall'evoluzione giurisprudenziale *in itinere* e come sembra d'altronde preferibile, la decisione è per il secondo modello, non si può fare a meno di constatarne la potenziale maggiore onerosità sotto il profilo dei costi giudiziari³⁸. Tuttavia, pur restando la razionale utilizzazione delle risorse finanziarie imprescindibile al fine di assicurare un'efficace amministrazione della giustizia, non è ad un approccio di mero stampo economicistico che l'interprete può attersi nell'applicazione delle norme³⁹. Sì che la scelta più ragionevole andrebbe confermata, quand'anche più costosa, senza poter escludere — per inciso — che da essa possano scaturire effetti virtuosi non soltanto in tema di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti⁴⁰.

GABRIELE CHIARINI

OBBLIGAZIONE NATURALE

CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 12 luglio 2011, n. 15301 — SCHETTINO *Presidente* — MATERA *Rela-*

non è tanto la verifica dei fatti realmente e concretamente avvenuti — tant'è che l'accertamento secondo i canoni della probabilità logica diviene una mera eventualità — ma la valutazione degli stessi fatti, ad opera dell'interprete» (*ivi*, 1242). Cfr. altresì PUCCELLA, *La causalità «incerta»*, Torino, 2007, 219, il quale avverte che il «meccanismo elementare volto a scindere, secondo un ordine logico-temporale, causalità naturale e causalità giuridica non appare [...] sempre adeguato». Dunque, «la domanda "quanto deve pagare il responsabile" si presta [...] ad una duplice risposta: egli deve pagare il danno che ha cagionato, sul presupposto che tale riferibilità causale sia acclarata; ma, ancor prima, deve pagare il danno che può essergli ascritto: questo secondo aspetto non pone solo un problema di collegamento tra eventi ma, soprattutto, di valorizzazione giuridica della relazione che li unisce» (*ivi*, 221).


³⁶ Cfr. PUCCELLA, *op. cit.*, 225, secondo cui, in tema di causalità omissiva, «il nesso di causa mal si presta [...] a rappresentare una connessione tra eventi; sembra valorizzata, invece, la capacità di collegare illecito e danno attraverso la — speculare — dimostrazione che una condotta diligente e rispettosa del precetto normativo violato avrebbe consentito di evitare le conseguenze dannose». In giurisprudenza, v. Cass., Sez. III, 31 maggio 2005, n. 11609, in *Resp. Civ. e Prev.*, 2006, 1, 101.

³⁷ Come rilevano PARISI-FON, *Causalità concorrente*, in *Danno e Resp.*, 2006, 7, 711, «i paradigmi di causalità concorrente possono rappresentare una via pragmatica per allocare la responsabilità [...] quando risultati dicotomici (del tipo "o tutto o niente") non siano politicamente o diplomaticamente accettabili».

ture — CARESTIA P.M. (conf.) — F.S. (avv.ti Luponio, Porrati) - S.G. ed altri (avv.ti Menghini, Marengo).

Obbligazioni e contratti — Obbligazioni naturali — Trasmissibilità per effetto di successione — Esclusione — Promessa di pagamento — Rilevanza — Esclusione — Fondamento (C.c. artt. 1988, 2034).

L'obbligazione naturale non è trasmissibile per successione mortis causa, perché, non essendo munita di connotazione giuridica prima e fuori dell'adempimento, non ha carattere patrimoniale né partecipa al coacervo di diritti ed obblighi nei quali subentra l'erede (1).

 *Omissis.* — Con atto di citazione del 30-3-1987 S.S., A. e G., quali eredi di S.M.T., convenivano dinanzi al Tribunale di Alessandria F.S., assumendo che quest'ultimo deteneva senza titolo un immobile caduto nella successione ereditaria della loro dante causa. Essi chiedevano, pertanto, la condanna del convenuto al rilascio del predetto bene ed al risarcimento dei danni.

Nel costituirsi, il F. contestava la fondatezza della domanda, negando di detenere l'immobile in questione. Egli, inoltre, nel dedurre che dal 1970 al 1983 S.M.T. aveva vissuto presso l'abitazione di esso convenuto, il quale, con l'aiuto dei familiari, aveva provveduto al suo mantenimento, chiedeva in via riconvenzionale la condanna degli attori, nella qualità, al pagamento di quanto dovuto per le prestazioni erogate in favore della donna.

Con sentenza del 6-3-2002 il Tribunale adito, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava gli S. al pagamento in favore del convenuto della somma di Euro 20.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, rigettando invece la domanda attorea.

Avverso tale sentenza veniva proposto appello principale dagli eredi S. ed appello incidentale dal F.

Con sentenza depositata il 29-11-2004 la Corte di Appello di Torino rigettava l'appello incidentale; in accoglimento dell'appello principale, rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal F., condannando quest'ultimo al pagamento delle spese del grado.

Per la cassazione della predetta sentenza ricorre il F., sulla base di due motivi.

³⁸ Cfr. PARISI-FON, *op. cit.*, 711: «Dal punto di vista pratico, l'adozione di una regola di causalità concorrente in un regime di *negligence* implicherà costi amministrativi maggiori, data la necessità di valutare sia la sussistenza della *negligence* che il contributo causale relativo, e la necessità di decidere cause che non darebbero luogo a lite nel vigore delle regole tradizionali di responsabilità».

³⁹ A tal proposito, senza voler minimamente entrare nel merito della polemica — invero oggi rovente — sul rapporto tra costo ed efficienza della giustizia, sembra decisamente condivisibile quanto affermava di recente il presidente della Corte d'appello di Milano, Giovanni Canzio, mettendo in guardia dal rischio di misurare «le *performance* della risposta giudiziaria solo sulle curve dei fascicoli pendenti o sulla mera rendicontazione dei costi, spese ed entrate» (così l'articolo di SACCHETTONI, *Il Guardasigilli: giustizia efficiente, ecco la nostra sfida*, in *Corriere della Sera*, 29 gennaio 2012, 22). Sul tema dell'interferenza, negli Stati moderni, tra le decisioni politiche sulle spese di giustizia e la reale fruibilità dei diritti, v. l'interessante saggio dei due politologi americani HOLMES-SUNSTEIN, *Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse*, Bologna, 2000.

⁴⁰ Gli stessi PARISI-FON, *op. cit.*, 701, in un'ottica di analisi economica del diritto, sottolineano che l'applicazione delle regole di «causalità concorrente» «in un regime di responsabilità per colpa produce un sistema di incentivi che nessuna delle regole di responsabilità conosciute è in grado di fornire».